



**PROTOCOLLO D'INTESA  
FRA L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE  
E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

L'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (di seguito A.N.A.C.) nella persona del suo Presidente, dott. Raffaele Cantone

e

la **Provincia Autonoma di Trento** (di seguito P.A.T.), nella persona del suo Presidente, dott. Ugo Rossi;

insieme denominate Parti;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 16 bis della legge provinciale 23/1992 per la Provincia autonoma di Trento, le Parti possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** il Decreto del Presidente Della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 concernente "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" (G.U. 20 novembre 1972, n. 301);

**Visto** il Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" (G.U. 22 aprile 1992, n. 94, suppl. ord.);

**Visto** il Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" (GU Serie Generale n. 258 del 04 novembre 2017);

**Considerato** che la P.A.T. esercita la propria autonomia legislativa in base alla competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, ai sensi di quanto disposto, in relazione all'emanazione di norme in materia di contratti, dallo Statuto speciale e dalle relative Norme di attuazione;

**Considerato** che la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;

**Considerato** che la legge provinciale 2/2016 stabilisce che, per accrescere l'efficienza della spesa pubblica, la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione della normativa in materia;

**Vista** la legge 28 gennaio 2016, n. 11 recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**Considerato** che il d.lgs. n. 50 del 2016 attribuisce ad ANAC la funzione di garantire "la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

**Considerato** che le Parti intendono stabilire un rapporto di reciproca collaborazione in materia di contratti pubblici, allo scopo di raggiungere maggiori livelli di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica;

Ciò premesso,

## SI CONVIENE

### Art. 1

(Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito "Protocollo").

### Art. 2

(Oggetto)

1. Con il presente Protocollo le Parti intendono definire un rapporto di collaborazione reciproca e continuativa in relazione a tematiche di comune interesse in materia di contratti pubblici.

2. La collaborazione reciproca è finalizzata, in particolare, all'adozione delle linee guida previste dall'art. 4 della legge provinciale 2/2016, rivolte a tutte le amministrazioni aggiudicatrici della provincia di Trento, come individuate dalla citata legge provinciale 2/2016, con efficacia anche vincolante.

### Articolo 3

(Tavolo tecnico)

1. Per definire congiuntamente le azioni operative da porre in essere e i relativi tempi di attuazione e per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi individuati da questo Protocollo, le Parti costituiscono un Tavolo tecnico costituito da tre rappresentanti designati da ciascuna Parte.
2. Il Tavolo tecnico si può avvalere di specifici gruppi di lavoro composti da tecnici, dipendenti di ciascuna Parte. La P.A.T. si riserva inoltre di coinvolgere il Consorzio dei Comuni trentini.
3. Le linee guida predisposte dal Tavolo tecnico sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), nonché al parere della competente commissione consiliare permanente e successivamente adottate con deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento.

#### Articolo 4 (Oneri finanziari)

1. Il Protocollo non comporta oneri né prevede la corresponsione di somme di denaro tra le Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a sostenere le eventuali spese che dovessero rendersi necessarie nell'ambito delle singole iniziative intraprese.

#### Articolo 5 (Durata)

1. Il Protocollo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle Parti.
2. Le Parti, di comune accordo, possono modificare il presente Protocollo a seguito dell'esperienza di collaborazione maturata.
3. Il Protocollo potrà essere revocato per mutuo consenso delle Parti o su richiesta espressa e motivata di una di esse, comunicata all'altra Parte, fermo restando gli impegni assunti per le iniziative avviate.

#### Articolo 6 (Spese contrattuali)

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Presidente  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
dott. Raffaele Cantone

Il Presidente  
della Provincia Autonoma di Trento  
dott. Ugo Rossi

*Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).*